

R. G. N. R. n. 941/2022
R. G. G. I. P. n. 1521/2022

N. 73/24 Sciaruzze



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE G. I. P. - G. U. P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr.ssa Desirée Augusto, all'esito dell'udienza preliminare del giorno 9 maggio 2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

-425 c.p.p.-

nei confronti di:

domiciliato (domicilio dichiarato):

difeso di ufficio dall'Avv. Daria Storia del foro di Catania

Data deposito 29.5.2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Gabriella Palazzo

Art. 15 al P.M. il

Art. 548 al P.G. il

Notifica all'imputato il

Impugnazione il

Irrevocabile il

Art. 27 al P.M. il

Art. 28 al P.M. il

Redatta scheda il

C.P. n°

Es. P.M. n°

Annotazioni

IMPUTATO

del seguente reato:

- 1) *delitto p. e p. dall'art. 7, 1° co. del D.L. nr. 4/2019 convertito in L. 26/2019, perché, al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo d.l. (c.d. reddito di cittadinanza), rendeva dichiarazioni non vere in merito al requisito della residenza nel territorio dello Stato da almeno 10 anni - e di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo - (requisito previsto dall'art. 2 n. 1 lett. a) n. 2 del suddetto decreto), essendo lo stesso iscritto nel territorio dello Stato Italiano a far data dal 15.2.2016;*

In Vizzini, il 20.4.2020 (data di presentazione della domanda)

- 2) *delitto p. e p. dall'art. 640 bis c.p., perché, con artifici e raggiri meglio descritti al capo 1), inducendo in errore l'ente erogatore (INPS) sulla sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del reddito di cittadinanza, procurava a sé un profitto con altrui danno per lo Stato pari ad un valore di 9.220,01 euro per il periodo di percepimento del beneficio dal mese di maggio 2020 al mese di febbraio 2021;*

In Vizzini, in epoca anteriore e prossima a febbraio 2021

Identificate le PERSONE OFFESE in:

L.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, non comparso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta del Pubblico Ministero del 09.08.2023, l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati declinati in epigrafe.

All'udienza del 14.12.2023 l'imputato era presente e la difesa chiedeva procedersi ad interrogatorio con ausilio di interprete di lingua inglese.

Quindi, alla successiva udienza del 15.02.2024, con l'ausilio della dott.ssa D'Anna Concetto, quale interprete nominato in quella sede, si procedeva ad interrogatorio dell'imputato.

All'udienza del 09.05.2024, il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza di non luogo a procedere ritualmente pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Innanzitutto, quanto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 1 e comma 2 n.1) c.p.) contestato in rubrica, lo stesso, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, deve essere preliminarmente riqualificato come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) e ritenersi poi assorbito nel delitto di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019, contestato in rubrica.

Giova rammentare l'orientamento prevalente secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva" (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. F. n. 44878 del 2019).

Allo stesso modo, il *discrimen* tra il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) e quello di cui all'art. 7 co. 1 del D.L. n. 4 del 2019 risiede nella mancata induzione in errore dell'Ente erogatore: il giudice è dunque chiamato a valutare se, caso per caso, la condotta del soggetto attivo abbia ingenerato, in modo fraudolento, una falsa rappresentazione in capo a colui che compie l'erogazione. Ciò avverrà, pertanto, proprio nei casi in cui, tenuto conto del contesto in cui si pone la condotta, il deceptus ha compiuto un accertamento circa la sussistenza sostanziale e non solo formale dei requisiti che danno diritto al beneficio. Viceversa, non si riterrà integrata la truffa ai danni dello Stato quando l'Ente che riceve la dichiarazione o visiona il documento si limiti ad una verifica formale di corrispondenza tra i requisiti richiesti per l'erogazione e quelli vantati dal soggetto che ne fa richiesta, circostanza quest'ultima che si verifica per il reddito di cittadinanza, laddove l'INPS si limita a verificare la presenza formale di tutti i requisiti per l'ammissione al beneficio, ferma restando la possibilità di controllo postuma sulla loro effettiva sussistenza (analogo meccanismo si registra, del resto, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Facendo, dunque applicazione dei richiamati principi ermeneutici, deve essere correttamente qualificata come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, a sensi dell'art. 316-ter c.p., la contestazione di truffa aggravata (di cui all'art. 640 co. 2 n.1 c.p.) descritta in rubrica, mancando nella specie l'induzione in errore dell'Ente erogatore, con conseguente assorbimento del meno grave delitto di cui all'art. 316-ter c.p. in quello di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019: in tal senso, depone la clausola di sussidiarietà espressamente contenuta nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019, nonché la natura speciale del predetto delitto che si atteggia strutturalmente a reato di pericolo a consumazione anticipata, punito peraltro, in misura significativamente più severa dell'ipotesi codicistica.

Va pertanto dichiarata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento all'art. 640 bis c.p., siccome riqualificato nell'art. 316 ter c.p., in virtù del concorso apparente di norme, attribuendo al reato di cui 7, 1° co. Del D.L. nr. 4/2019 convertito in L. 26/2019 natura di fattispecie speciale per specificazione, dunque prevalente rispetto alla fattispecie generale contestato in rubrica.

Quanto al reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019 le parti hanno chiesto non luogo a procedere per intervenuta *abolitio criminis*.

Questo Giudice, pur non condividendo tale impostazione (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2023, n. 37836 meglio chiarita e scrutinata da Cass. n. 5999/2024, nonché un *obiter dictum* della Corte cost. n. 54/2024), non può non constatare come sussista, allo stato, un quadro legislativo piuttosto stratificato e frammentario, di certo di non agevole interpretazione

Tale frastagliato contesto, peraltro, ha già generato orientamenti giurisprudenziali oscillanti e mutevoli, specie nelle sedi di merito, ciò refluendo, inevitabilmente, sulla percezione soggettiva della rilevanza penale di condotte come quella in esame, specie in termini di comprensione del precetto, della sanzione oltre che della vigenza -*rectius*- "abrogazione differita" della normativa.

Si ritiene, dunque, più opportuno che condotte come quella in esame debbano essere scandagliate sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ferma restando a monte la sussistenza della materialità del fatto.



Ebbene, nel caso di specie questo Giudice ritiene che l'imputato deve essere mandato assolto perché manca, inequivocabilmente, il dolo specifico del reato contestato.

La condotta oggettiva è la seguente: l'imputato ha dichiarato di essere residente in Italia da almeno dieci anni, ma gli accertamenti anagrafici indicano che egli fosse residente solo dal 2016.

In relazione all'elemento soggettivo, tuttavia, non si ravvisa il dolo nella falsa dichiarazione.

In generale, si rammenta che il dolo del reato di falso nel reddito di cittadinanza è stato ritenuto essere come "dolo specifico" in quanto diretto a tutelare l'amministrazione contro mendaci e/o omissioni circa la effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti (cfr. da ultimo S.U. Sentenza n. 49686 dep. 13/12/2023).

Nel caso di specie, le indagini espletate dalla P.G. e dall'interrogatorio reso dall'imputato in udienza preliminare depongono per un quadro soggettivo carente, tale che non è possibile sostenere una ragionevole previsione di condanna per la fattispecie di cui all'art. 7 co. 1 D.L. n. 4 del 2019.

Invero, dalla CNR in atti è emersa la circostanza che il prefato si era rivolto ad un CAF per la predisposizione della domanda e la compilazione dell'apposito modulo (i cui campi risultano, tra l'altro, tutti precompilati con attestazioni prestampate sui requisiti soggettivi), limitandosi, in quella occasione di fornire solo i documenti richiesti e l'indicazione del proprio reddito, mentre nessuna precisazione ovvero informazione era stata fornita dal patronato con riferimento al requisito della residenza ultradecennale nel territorio italiano.

Tra l'altro, non sono neanche emersi elementi dai quali poter ragionevolmente desumere che al momento dei fatti il prevenuto - di cittadinanza nigeriana e da soli due anni residente a Vizzini - fosse effettivamente in grado di comprendere la lingua italiana in modo da consentire un'adeguata cognizione delle norme giuridiche e delle eventuali domande a lui rivolte dal Patronato cui si era rivolto; circostanza questa riscontrata nel corso del giudizio, tanto da provvedersi alla nomina di un interprete.

Del resto, poiché la responsabilità per il reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 richiede pur sempre un dolo specifico, che va rigorosamente provato, nella vicenda in esame non vi sono elementi per ritenere che l'imputato, all'epoca dei fatti, fosse effettivamente a conoscenza del requisito della residenza ultradecennale in Italia per la presentazione della domanda né emergono solidi dati che valgano a colorare l'atteggiamento psicologico dell'imputato in termini di dolo specifico.

Il sin qui detto impone, pertanto, non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.,

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui al capo 1) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché per il reato di cui al capo 2) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 143 C. p. p.,

DISPONE

la traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato a cura dell'interprete già nominato in atti,
entro giorni 20 dalla trasmissione di copia.

Caltagirone, 9 maggio 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gabriele Palazzo

Il Giudice
Dott.ssa Desirée Augusto